



Luigi Orlando Molendini¹ (foto)
Ernesto Macri²

¹ Consulente ospedaliero - Studio Medico Legale Associato Molendini; ² Consulente legale SIOT

Uso delle immagini fotografiche di reperti clinici

Da sempre ci si avvale in ambito clinico dell'utilizzo di immagini fotografiche (e video) per registrare e documentare reperti clinici (ad esempio lesioni cutanee, immagini endoscopiche, campi operatori), come supporto mnemonico che integra il testo scritto. Nel corso degli ultimi anni questa modalità di documentazione è incrementata esponenzialmente, in termini di volumi e soprattutto di diffusione a terzi delle immagini, come conseguenza della disponibilità di dispositivi individuali a basso costo e di facile impiego in grado di acquisire immagini di elevata qualità e dell'utilizzo di piattaforme social da parte di professionisti sanitari, pratica che è in costante aumento.

Nei contesti sanitari ci si imbatte in un aspetto troppo spesso non adeguatamente considerato, proprio per la facilità con cui ognuno di noi acquisisce fotografie ed è oggetto di condivisione di immagini in svariati contesti della vita privata e lavorativa, nonché per i vantaggi che l'uso degli smartphone comporta. Si dovrebbe sempre tenere presente che la gestione di immagini, siano esse su supporto analogico (pellicola, carta) o su supporto magnetico (macchine fotografiche digitali, smartphone, chiavette USB, etc.), richiede il rispetto dei requisiti per la conservazione della documentazione sanitaria. Infatti, una immagine a contenuto clinico è parte integrante della documentazione sanitaria. In quanto tale, l'immagine non è nella disponibilità del singolo operatore e la sua tenuta deve rispettare le norme nazionali e regionali sulla gestione della documentazione sanitaria, analogamente alle immagini radiologiche. È quindi opportuno che l'immagine sia acquisita e archiviata con strumenti idonei e con una puntuale tracciabilità ¹.

Una ulteriore caratteristica delle immagini a contenuto clinico è la loro natura di dato relativo alla salute, quindi dato sensibile ² soggetto a trattamento speciale, secondo quanto previsto dal GDPR del 2018 ³. Da ciò ne deriva che tutti coloro che hanno la disponibilità di immagini cliniche, a prescindere dalla rappresentazione nell'immagine del volto del paziente, sono soggetti alle norme in vigore sulla tutela della privacy.

Le immagini possono essere acquisite per finalità clinica, per finalità scientifica, ovvero per entrambe le finalità. A prescindere dalla finalità iniziale che ha portato alla registrazione delle immagini, potrebbe in seguito presentarsi la necessità di un utilizzo differente (ad esempio acquisizione della immagine di un campo operatorio per successiva discussione multidisciplinare del caso clinico che a posteriori

Indirizzo per la corrispondenza:

Avv. Ernesto Macri

Studio Legale Macri

via Alberico II, 4

00193 Roma

Tel. +39 06 95226392

Fax +39 06 95227827

E-mail: avv.emacri@gmail.com

¹ In proposito si può fare riferimento al documento di Regione Lombardia "Immagini, suoni e biosegnali – Manuale per i percorsi di cura" allegato al D.g.r. 9 gennaio 2015 – n. X/3001.

² Secondo la dizione del codice per la protezione dei dati personali del 2003 (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

³ Regolamento UE 2016/679, ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation) in vigore dal 25 maggio 2018.

si intende utilizzare per la presentazione a un convegno scientifico).

Pertanto, deve essere chiara agli operatori sanitari la distinzione tra utilizzo delle immagini del singolo paziente per la finalità clinica del percorso di cura del paziente stesso (compresa la sicurezza delle cure) e utilizzo delle immagini per finalità di formazione, studio, ricerca, divulgazione scientifica. Nel primo caso la giustificazione alla acquisizione, conservazione e trattamento delle immagini è parte integrante della finalità clinica per cui si raccolgono e utilizzano tutte le informazioni relative alla condizione clinica del paziente.

Nel secondo caso, ovvero in assenza di una finalità clinica, l'utilizzo delle immagini richiede un preventivo esplicito consenso del paziente, in assenza del quale si può considerare l'utilizzo in forma del tutto anonima delle immagini (ovvero con impossibilità di risalire alla identità del paziente) esclusivamente nelle forme e modalità indicate caso per caso dalla propria organizzazione sanitaria.

Di un certo interesse per la materia è la sentenza n. 19172/2014 della Terza Sezione della Corte di Cassazione, che richiamando il Codice privacy del 2003⁴ ha stabilito che il medico non può fare uso di fotografie di

parti anatomiche di un paziente (anche se l'immagine non permette il riconoscimento della persona), che aveva dato il consenso a un uso scientifico, nell'ambito di una causa avente a oggetto un fatto diverso da quello che aveva dato origine alle fotografie in questione.

È quindi indispensabile la raccolta di un consenso scritto specifico del paziente, nel quale si precisano le finalità della registrazione e utilizzo delle immagini.

Per tale scopo si riporta un esempio di modello per la raccolta del consenso del paziente.

Tale consenso può essere acquisito all'inizio del percorso di cura, in concomitanza con il consenso al trattamento dei dati personali, con applicazione a tutte le successive prestazioni diagnostiche e di trattamento svolte in nome e per conto dell'organizzazione sanitaria che lo ha acquisito, fino a revoca o modifica da parte del paziente. In questo caso i professionisti devono avere a disposizione un sistema informativo cui accedere per prendere visione delle volontà espresse dal paziente.

In alternativa, il consenso può essere richiesto e acquisito in previsione di singole prestazioni cliniche, quali procedure endoscopiche e interventi chirurgici, integrando il consenso alla specifica procedura diagnostica o terapeutica.

Essendo stato informato/a della possibilità che nel corso delle procedure diagnostiche e terapeutiche vengano registrate e conservate (nel rispetto della normativa privacy vigente) immagini fotografiche e/o riprese video

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

alla registrazione e conservazione di fotografie e video per finalità correlate alla mia cura

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

alla registrazione e conservazione in forma anonima di fotografie e video per finalità di formazione, studio, ricerca e divulgazione scientifica

Data _____

Firma del paziente _____

⁴ L'art. 26 del d.lgs. 196/2003 (Codice privacy), comma 4, punto c) il quale prevede che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento quando ciò è «necessario (...) per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».